

CONVEGNO SU
“LA RESPONSABILITA’ LEGALE DELL’INSTALLATORE:
OBBLIGHI LEGISLATIVI E OBBLIGHI CONTRATTUALI”

Rivolto a progettisti ed imprese abilitate DM 37/08

Bari, 26 gennaio 2018

Relatore: Avv. Prof. Antonio Oddo

LINEE-GUIDA DELL'INTERVENTO
DELL'AVV. PROF. ANTONIO ODDO

I

La *“regola d’arte”* come **fondamentale obbligo di legge e principio-guida** per la progettazione e realizzazione degli impianti, (v. artt. 2224 e ss. ed artt. 2230 e ss. del Codice Civile– Artt. 5, c.3 e 6 del DM 37/08, nonché, a titolo esemplificativo per i *“materiali”* da utilizzare per progettazioni e realizzazioni impiantistiche, art. 1, c. 2 del D.lgs. 86/2016, art. 1 della L. 1087/71 ed, implicitamente, artt. 22 e 24 del D.lgs. 81/08 nonché art. 43 del Codice Penale).

II

I contenuti reali ed effettivi dell'obbligo costituito dalla progettazione e realizzazione degli impianti a “*regola d'arte*”: il rapporto tra norme di legge e norme tecniche.

I più gravi e diffusi equivoci in materia di auto-sufficienza delle “*norme tecniche*”: le conseguenze in termini di responsabilità professionali secondo la giurisprudenza della Suprema Corte. **L'obbligo di conoscenza delle norme giuridiche** e il principio dell'**inammissibilità dell'ignoranza della legge penale** (art. 5 del Codice Penale e sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale). Le conseguenze sull'applicazione degli artt. **22, 24 e 57 del D.lgs. 81/08** relativi agli obblighi ed alle **responsabilità penali dei progettisti e degli installatori**.



La portata degli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 con riferimento alle specifiche categorie di professionisti tecnici.

Le responsabilità professionali per l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.

III

Le ricadute dell'obbligo di progettazione e realizzazione degli impianti a “regola d'arte” sulle responsabilità professionali e, in particolare, su:

RESPONSABILITA' CIVILI:

- **Contrattuali** (artt. 1176, 2° c., 1418 e 1374 del Codice Civile);
- **Extra-contrattuali** (art. 2043 e ss. del Codice Civile)

RESPONSABILITA' PENALI

(Art. 43 del Codice Penale per la nozione di “colpa” ed artt. 22 e 24 del D.lgs. 81/08, per “*reati di pericolo*” nonché artt. 449, 589 e 590 del Codice Penale per i delitti colposi “*di danno*”).

Le particolari responsabilità connesse al ruolo di professionisti “*esercenti un servizio di pubblica necessità*” (art. 481 del Codice Penale) e le ricadute sul reato di falso nei casi di “*dichiarazione*” in contrasto con l’effettivo rispetto della “*regola d’arte*”.

RESPONSABILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

(V. art.15, c. 1 e 2 del D.M. 37/08)

RESPONSABILITA' PER SANZIONI DISCIPLINARI

(V. art. 15, c. 4 e 5 del DM 37/08).

IV

IL CARATTERE DUPLICE DELL'OBBLIGO DEGLI INSTALLATORI E DEI PROGETTISTI

L'**obbligo** che installatori e progettisti devono rispettare è **duplice** – senza possibilità di equivoci, dubbi o confusione (l' "ignoranza della legge" non è ammessa: art. 5 del codice penale e, per gli aspetti contrattuali, art. 1374 del codice civile). **Infatti questo obbligo comprende:**

1. REGOLA D'ARTE (Legislazione: norme giuridiche e regole tecniche, indipendentemente da qualsiasi accordo contrattuale:

Prescrizioni di legge su “sicurezza” e/o “funzionalità”. **N.B.:** Le “norme tecniche” sono volontarie ma hanno la rilevanza stabilita dalla legge (“Presunzione di conformità”).

2. CONDIZIONI CONTRATTUALI (Liberamente convenute tra le parti – ad esempio per determinare i livelli di “funzionalità” dell’impianto, **purché** nel quadro della “legge” e non in contrasto con disposizioni di legge e/o regolamenti).

V

LE FONTI DEI PRINCIPALI OBBLIGHI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI IMPIANTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI:

LEGISLAZIONE SPECIALE

DM 37/08

(Installatori e progettisti)

SICUREZZA + FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI CON RIFERIMENTO ALLA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO ED AI MATERIALI COMPONENTI UTILIZZATI.

Per la “*regola d’arte*” applicabile ai materiali e componenti dei impianti si segnala la più recente evoluzione legislativa per:

- 1. “REGOLA D’ARTE” PER I MATERIALI A BASSA TENSIONE: D.LGS. 86/2016 (DIRETTIVA 2014/35/UE)**
- 2. COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA D.LGS. 80/2016 (DIRETTIVA 2014/30)**
- 3. APPARECCHIATURE RADIO D.LGS. 128/2016 – DIRETTIVA 2014/53 (UE)**

4. CAVI ELETTRICI E “PRODOTTI DA COSTRUZIONE” REGOLAMENTO (EU) 305/2011 E D.LGS. N. 106 DEL 9/8/2017

5. APPARECCHIATURE E SISTEMI ANTIDEFAGRANTI PER IMPIANTI IN LUOGHI A RISCHIO DI ESPLOSIONE D.LGS. 85/2016 (DIRETTIVA 2014/34/UE).

IN PARTICOLARE: LE PRINCIPALI QUESTIONI LEGATE ALLA NUOVA DISCIPLINA SUI CAVI ELETTRICI E LE RICADUTE DELLE DIVERSE SOLUZIONI SUGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI (PROGETTISTI E INSTALLATORI).

VI

LINEE EVOLUTIVE DELL'OBBLIGO DI REGOLA D'ARTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI "IMPIANTI ELETTRONICI" ED ALLA "FUNZIONALITA'" DEGLI IMPIANTI PER LA "COMUNICAZIONE ELETTRONICA" E PER LA GESTIONE DEI SEGNALI.

FONTI LEGISLATIVE:

Direttiva 2002/21/CE, D.lgs. 259/03, DM 22-1-2013, e DPR 380

Il nuovo panorama legislativo evidenzia nuove condizioni, **nuove regole tecniche** e **nuovi presupposti** edili, spaziali e logistici destinati ad incidere in modo ampliativo e condizionante sui contenuti effettivi dell'obbligo di *“regola d'arte”* per la progettazione, installazione, modifica e manutenzione degli *“impianti elettronici in genere”* di cui all'art. 1, c. 2, lett. b) del DM 37/08 nelle applicazioni più avanzate della *“comunicazione elettronica”* che riguardano, tra l'altro, l'automazione, la domotica e, più in generale, la gestione elettronica del segnale.

VII

CONCLUSIONI SULLA REALTÀ ATTUALE E LE PROSPETTIVE DEGLI OBBLIGHI, LE OPPORTUNITÀ E LE RESPONSABILITÀ DELLE PROFESSIONALITÀ TECNICHE NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.